

Condizioni generali (CG)

Arte Privata

Edizione 09.2015

D Arte e oggetti di valore - All risk

Indice

D1	Cose assicurate	D6	Limitazioni delle prestazioni per gioielli
D2	Spese assicurate	D7	Obblighi
D3	Validità territoriale	D8	Calcolo del danno
D4	Rischi e danni assicurati	D9	Calcolo dell'indennizzo
D5	Non sono assicurati	D10	Basi contrattuali complementari

D1 Cose assicurate

- 1.1 Sono assicurati gli oggetti indicati nella polizza (inclusi eventuali cornici, vetri protettivi e piedistalli) come:
- oggetti d'arte; p. es. dipinti, grafiche, disegni e sculture;
 - oggetti di antiquariato e da collezione; p.es. mobili, libri antichi, autografi e antichità;
 - gioielli, ossia oggetti prodotti dalla lavorazione di metalli preziosi, pietre preziose e perle, nonché orologi da polso e da tasca di ogni tipo;
 - pellicce, strumenti musicali e altri oggetti speciali;
- che sono di proprietà del contraente o delle persone che convivono nel medesimo nucleo familiare o che sono in loro possesso.
- 1.2 Per i nuovi acquisti di oggetti di cui all'articolo D1.1 a) e D1.1 b) sussiste un'assicurazione automatica fino a concorrenza degli importi limite indicati nella polizza. La copertura assicurativa è valida per il periodo indicato nella polizza, a partire dalla data del passaggio di proprietà. Al termine di tale periodo si estingue l'assicurazione automatica.

D2 Spese assicurate

- 2.1 Spese di sgombero
- Ovvero le spese collegate al verificarsi di un sinistro sostenute per sgomberare dal luogo del sinistro i resti delle cose assicurate e il loro trasporto al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché le spese di deposito, smaltimento e distruzione. L'assicurazione copre inoltre i costi per le analisi tossicologiche dei rifiuti speciali.
- Non sono considerate spese di sgombero le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (comprese fauna e flora), pur se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte.
- 2.2 Spese per la duplicazione dei documenti
- Ovvero le spese sostenute per la duplicazione dei documenti coinvolti in un evento assicurato e relativi agli oggetti assicurati di cui agli articoli D1.1 a) e D1.1 b), come perizie, certificati, cataloghi e documenti che provino l'origine di tali oggetti.
- 2.3 Spese di trasporto e di stoccaggio
- Ovvero le spese necessarie per il trasporto e lo stoccaggio delle cose assicurate, qualora il luogo indicato nella polizza, dopo un tentato furto ovvero a causa di un altro evento assicurato, non offra più una protezione sufficiente per le cose assicurate o non sia più adatto per la custodia di tali cose.
- 2.4 Spese di sorveglianza
- Ovvero le spese per la sorveglianza del luogo indicato nella polizza, qualora i dispositivi di chiusura o altri elementi di sicurezza, dopo un tentato furto ovvero a causa di un altro evento assicurato, non offrano più una protezione sufficiente per le cose assicurate.
- 2.5 Danni agli stabili
- Sono assicurati nel luogo indicato nella polizza:
- i danni allo stabile in caso di furto assicurato o tentato furto;
 - i danni causati all'interno dello stabile da un soggetto non autorizzato introdottosi nello stabile stesso.

In caso di diritti derivanti da un altro contratto, la copertura assicurativa si

limita alla parte di prestazioni della Società che vanno oltre le prestazioni dell'altro contratto.

D3 Validità territoriale

La copertura assicurativa vale:

- presso il domicilio, nel luogo indicato nella polizza. Se nella polizza sono indicati più luoghi, è considerato domicilio il luogo indicato al quale è assegnata la cosa assicurata interessata;
- fuori domicilio, per cose assicurate che si trovano temporaneamente, per non più di 2 anni, in qualunque località del mondo al di fuori del domicilio;
- in caso di cambiamento di abitazione entro i confini della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, anche durante il trasloco e nel nuovo luogo di assicurazione.

In caso di trasporto degli oggetti assicurati è necessario osservare gli obblighi di cui all'articolo D7.1.

D4 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni imprevisi e improvvisi causati da una forza esterna come pure i danni dovuti a perdita e smarrimento.

D5 Non sono assicurati

I danni dovuti a:

- normale usura, invecchiamento, logoramento, deformazione, deterioramento e imbrattamento;
 - azione del clima, come temperatura, umidità o secchezza dell'aria, nonché azione della luce e di altri tipi di irradiazione;
 - caratteristiche intrinseche ovvero carenze qualitative dell'oggetto stesso;
 - graffi, morsi, escrementi, secrezioni e vomito di animali domestici;
 - acqua penetrata nello stabile attraverso abbaini e finestre da tetto aperti o aperture del tetto praticate in occasione di lavori di costruzione, ristrutturazione o di altro genere;
 - realizzazione forzata ai sensi della legislazione sull'esecuzione, confisca e altre disposizioni delle autorità;
 - malversazione e frode;
 - roditori e parassiti;
- come anche
- i rischi e i danni a oggetti per cui sussiste l'obbligo di copertura presso un istituto di assicurazione cantonale;
 - le prestazioni dei vigili del fuoco pubblici, della polizia e di altre persone tenute a prestare soccorso;
 - indipendentemente dalla causa, i danni provocati dalle acque contenute in laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali;
 - i danni dovuti a contaminazione biologica e/o chimica (inquinamento, intossicazione, uso limitato e/o impossibile di oggetti a causa dell'azione o della liberazione di sostanze chimiche e/o biologiche), a seguito di qualunque genere di atti terroristici come anche i danni dovuti ad armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettro-

- magnetiche;
- 5.13 i danni
- a) direttamente o indirettamente collegati a:
- eventi bellici;
 - violazione della neutralità;
 - rivoluzione, ribellione, insurrezione;
 - disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
 - terremoti (scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse dovute al cedimento di cavità create artificialmente;
- b) che, indipendentemente dal fatto che altre cause in qualsiasi ordine vi abbiano contribuito o meno, siano da attribuire direttamente o indirettamente a:
- materiale radioattivo;
 - scissione o fusione del nucleo dell'atomo;
 - contaminazione radioattiva;
 - scorie e combustibili nucleari;
 - ordigni nucleari o qualsiasi arma nucleare;
- e le relative contromisure.
- Se l'assicurato resta coinvolto in un evento di cui agli articoli D5.13 a) o D5.13 b) al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, la copertura assicurativa sussiste nei primi 14 giorni successivi alla prima manifestazione del suddetto evento.

D6 Limitazioni delle prestazioni per gioielli

Per i gioielli di cui all'articolo D1.1 c) si applicano le limitazioni delle prestazioni concordate nella polizza in caso di furto, perdita e smarrimento. Non è prevista invece alcuna limitazione delle prestazioni in caso di rapina, ossia furto mediante minaccia di violenza o effettivo uso di violenza nei confronti dei contraenti o di persone che convivono o che lavorano nel medesimo nucleo familiare, nonché per incapacità di difesa a causa di decesso, svenimento o infortunio.

D7 Obblighi

- 7.1 A integrazione delle disposizioni sugli obblighi di diligenza delle condizioni generali (CG) Arte Privata, A Disposizioni comuni per tutti i rami, il trasporto degli oggetti assicurati di cui agli articoli D1.1 a) e D1.1 b) deve essere effettuato a regola d'arte. L'imballaggio deve essere adatto alla cosa assicurata, al mezzo di trasporto e al percorso.
- 7.2 La Società risponde per il contenuto di casseforti soltanto se chiuse a chiave e se le persone responsabili portano le chiavi con sé, se le chiavi sono conservate con diligenza o sono chiuse in un contenitore di analoghe caratteristiche, per le cui chiavi valgono le medesime disposizioni. Le presenti disposizioni si applicano, con le dovute modifiche, anche alla conservazione dei codici di serrature a combinazione.
- 7.3 Le casseforti devono essere installate a regola d'arte, secondo le indicazioni del costruttore.
- 7.4 Durante i soggiorni in albergo i gioielli devono essere conservati in una cassaforte chiusa a chiave, se la persona che ne è responsabile non li indossa o non li sorveglia personalmente.

D8 Calcolo del danno

- 8.1 Danno totale o perdita totale
- Il danno a cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento alla data di sopravvenienza del sinistro, al netto del valore dei resti.

8.2 Danno parziale o perdita parziale

In caso di danni parziali, il danno è calcolato in base alle spese necessarie per il restauro o la riparazione e viene risarcito un eventuale deprezzamento.

Per le cose assicurate che costituiscono un insieme, paia, parure, serie o oggetti costituiti da più parti, il danno è calcolato come segue:

- a) in caso di danno parziale
- in base ai costi di restauro e di un eventuale deprezzamento;
- oppure
- in base alle spese necessarie per l'acquisto di una cosa equiparabile per completare il paio o l'insieme e di un eventuale deprezzamento. Qualora non fosse possibile completare adeguatamente il paio o l'insieme, è risarcito il relativo deprezzamento;

- b) in caso di perdita parziale
- in base alle spese necessarie per l'acquisto di una cosa equiparabile per completare il paio o l'insieme e di un eventuale deprezzamento. Qualora non fosse possibile completare adeguatamente il paio o l'insieme, è risarcito il relativo deprezzamento.

Il danno è calcolato fino al massimo a concorrenza del valore di risarcimento.

8.3 Valore di risarcimento

Il valore di risarcimento equivale:

- a) per gli oggetti con valori pattuiti
- al valore pattuito tra il contraente e la Società per ogni singolo oggetto assicurato e indicato nel contratto assicurativo. In caso di danno totale di oggetti con valori pattuiti l'avente diritto è così esonerato dall'onere di prova riguardo all'entità del danno. Ciò vale in deroga all'articolo A5.3 delle condizioni generali (CG) Arte Privata, A Disposizioni comuni per tutti i rami. La seconda frase di tale articolo non si applica;
- b) per gli oggetti nell'ambito dell'assicurazione automatica
- all'importo necessario per l'acquisto di un oggetto del medesimo tipo e qualità, al massimo per il prezzo di acquisto pagato.

8.4 Dalla liquidazione del danno vengono dedotti i danni preesistenti.

8.5 Spese

Il danno è calcolato ai sensi delle disposizioni dell'articolo D2.

D9 Calcolo dell'indennizzo

- 9.1 L'indennizzo viene calcolato con la seguente sequenza:
- a) dall'importo del danno calcolato ai sensi del contratto e della legge viene dedotta la franchigia convenuta nella polizza;
- b) si applicano le eventuali limitazioni delle prestazioni, se previste dalle condizioni generali o dalla polizza;
- c) l'indennizzo massimo corrisponde al valore pattuito di ogni singolo oggetto assicurato e ai limiti indicati per l'assicurazione automatica e per le spese (fatto salvo l'articolo D9.2).
- 9.2 Vengono liquidate anche le spese per la limitazione del danno. Se, sommate all'indennizzo, tali spese superano il valore pattuito per ogni singolo oggetto assicurato ovvero i limiti indicati per l'assicurazione automatica, esse vengono liquidate solo se si tratta di oneri derivanti da disposizioni della Società.

D10 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) Arte Privata su cui si fonda il presente contratto:

A Disposizioni comuni per tutti i rami.